



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20/09/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 37/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

LACARBONARA Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Mazzocchi e Anna Daria Provitera ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Caserta via Pollio n. 18

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale Previdenza sociale - in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati difeso dagli avv. Erminio Capasso, Itala de Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati presso la sede legale dell'ente in Caserta via Arena, località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 02.01.2019, il ricorrente, come in epigrafe, esponeva che: - a far data dal 17/07/1982, era stato socio lavoratore della cooperativa di vigilanza privata "Terra di lavoro" a r.l., con sede legale in Maddaloni (CE) e che, attualmente, si trova in stato di pensione con inabilità lavorativa; che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della predetta cooperativa quale guardia giurata, con il grado di maresciallo capo e mansione di sorvegliante, livello 5, CCNL di categoria Vigilanza Privata e settimo ruolo del regolamento dell'Istituto resistente, dal 17/07/1982 ; - che , sin dalla data della sua assunzione (17/07/1982), aveva lavorato sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato e, talvolta, anche di domenica, con turni di 7 ore giornaliere, dalle ore 16.00 alle ore 23.00, svolgendo le proprie mansioni di sorvegliante, ultimamente presso la tenuta Maggiò, con mansioni di sorveglianza e giri di ispezione a piedi pari a n. 4 per ogni turno; - che, nell'effettuare una ricognizione della sua posizione contributiva, verificava il non regolare versamento dei contributi previdenziali, con riferimento agli anni dal 1984 al 1991; - che, ad oggi, la società datrice di lavoro è posta in liquidazione coatta amministrativa, e che pertanto lo stesso non ha potuto procedere al riscatto e alla costituzione di una rendita vitalizia pari all'ammontare dei contributi non versati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962. Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l'Inps alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale ed a costituire una rendita vitalizia reversibile, in favore del ricorrente, pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe in relazione ai contributi

omessi ovvero risarcirlo per il danno provocato dall'inadempimento, anche a norma dell'art. 2116 c.c., con il pagamento nella stessa misura, da calcolarsi anche a mezzo di idonea CTU, che sin d'ora si richiede, ove ritenuta necessaria; con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto azionato; nel merito contestava l'avverso ricorso, come in atti, poiché infondato e concludeva per il suo rigetto, con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio.

Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inps è fondata.

In punto di diritto l'art. 13, comma 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338, prevede “ ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo comma 4, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.

I commi successivi disciplinano le modalità di costituzione della rendita mediante versamento della riserva matematica.

Il 5° comma, a sua volta, regola l'eventualità di azione esperita dal lavoratore: *“Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.*

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista dal comma quarto, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Quanto alla prescrizione ai sensi dell'art. 2934 cod. civ. ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Quanto alla prescrittibilità del diritto di costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962, in giurisprudenza si sono alternati due orientamenti.

Secondo un orientamento minoritario, “nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la facoltà di costituire una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, non è soggetta a prescrizione decorrente dal momento in cui, a seguito della prescrizione dei contributi non versati, la facoltà avrebbe potuto essere esercitata; deve altresì escludersi che la prescrizione cominci a decorrere dal momento in cui, in caso di regolare versamento dei contributi, sarebbe maturato il diritto alla pensione, oppure dal momento in cui, in base ai contributi già versati, il soggetto abbia conseguito la pensione, atteso che il citato art. 13 è chiaro nel non attribuire a tali eventi incidenza preclusiva della facoltà di costituire, con effetti "ex novo", la rendita vitalizia”(Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2003, n. 7853).

Sez. U - , Sentenza n. 21302 del 14/09/2017 (Rv. 645314 - 02)

Secondo l'orientamento maggioritario, cui la scrivente intende aderire, di recente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 983/2016, “Il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva..nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore. Pertanto, ha ragione la difesa dell'ente previdenziale a dolersi della decisione della Corte d'appello di ritenere inapplicabile la prescrizione alla richiesta di costituzione della rendita in esame, atteso che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione” (Conformi Cass.n. 3756/2003; n. 10945/1998; n.9270/1987).

Tale principio di diritto è stato confermato , altresì , dalle Sezioni Unite, con Sentenza n. 21302 del 14/09/2017, le quali hanno statuito che “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva”

In definitiva, deve ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione diretta alla costituzione della rendita decorra a partire dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps.

Nel caso di specie, attenendo la pretesa del ricorrente al periodo dal 1984 al 1991 il termine prescrizionale è maturato non essendo stati allegati validi atti interruttivi della prescrizione.

Analogamente deve ritenersi estinto, per intervenuto decorso del termine prescrizione ordinario, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, tenuto conto dei periodi in cui si è verificata l'omissione contributiva

Resta assorbita ogni altra eccezione.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi costituiscono eccezionale ragione per compensare le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso
- 2) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20/09/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi